LA LAVORAZIONE DELLA PIETRA OLLARE («GÜIA») IN VALMAGGIA

Negli scorsi secoli, come è noto, era attiva in Lavizzara la lavorazione della pietra ollare, con la quale si fabbricavano in particolar modo le pentole (laveggi) e altri oggetti che si vendevano abbondantemente anche in altre contrade.

Nelle altre valli alpine del paese, giacimenti di tale pietra erano sfruttati quasi esclusivamente per ottenere le lastre necessarie alla costruzione delle «pigne» (stufe).

Gli artigiani della Lavizzara, quando gli affari davano segni di prosperità, uscivano pur anche dallo loro regione per sfruttare cave situate in altre zone, come a Campo Valmaggia, dove, appunto, l'uso della pietra ollare era limitato alla preparazione dei pezzi per le «pigne» necessarie principalmente al riscaldamento del locale di soggiorno («stüa»). La pietra ollare è pure presente in discreta quantità in Valle Verzasca (Val d'Efra a Frasco, Brione e Gerra): rare però nelle abitazioni le «pigne»; ricordo di averne viste soltanto due a Brione e due a Gerra, qualcuna delle quali ora scomparsa.

Trascrivo un contratto di affitto per una cava in *Valle Rovana,* concluso tra i delegati del Comune di Campo e un artigiano di Peccia. «L'anno di nostra Salute Mille Settecento Cinquanta in giorno di domenica che corre li 19 Aprille.

Si fa noto e manifesto come il Magnifico Comune di Campo Valle Maggia per mezzo del Signor Gio. Antonio Fantina Console di detto Comune dell'anno presente et li Signori Mateo Bonazzi(?), Gio. Battista Spenzi, Martino Jechi Sindaci eletti del detto Comune per fare il seguente istromento o sia locazione nella persona del Signor Gio. Battista Coirata (famiglia ora estinta) di Peccia Comunità di Lavizzara qui presente avanti li suddetti Signori Agenti, a questo effetto deputati dal loro rispettivo Comune stipulanti accetanti in nome del medemo.

Nominalmente li suddetti Console Agenti in nome e come autorizzati dal detto loro Comune anno affitato di come affitano per il spazio di anni 10 prossimi avvenire cominciando dal presente sino alla terminazione di detto tempo *la preda di Laveggi* da ricavare nel territorio di detto Comune nella montagna o sia *Alpe di Matignelo* per servirsi di detta preda per fornire e fabricare Laveggi per lui stesso o per interposte persone mediante che la detta preda seguiti ad essere della qualità per poter tornire e far *Laveggi marcantili fiore di mercanzia,* e quando quella per qualche accidenti non seguitasse la stessa qualità come si vede a poter e servire come li suddetti Signori Agenti in nome di detto loro Comune si obligano a dargliene in altri luoghi ove se ne ritroverà trovandosene in detto loro teritorio del loro Comune a detto Coirata se ne possa servire, a lui piacere durante il tempo di detta investitura come promessa ancora a detti Agenti o sia Sindici in nome come sopra di non permettere ne dare ad alcun altra per-

sona Autorità nè libertà di far Laveggi sopra del suo Teritorio davanti tutto il tempo come sopra.

Similmente li concedano e permetano al medemo Coirata possi piantare e fare *Torni* a lui beneplacito e dove troverà più oportuno tanto per l'*acqua* come anche possi servire di *Legname* a lui bisognevole nelli luoghi più comodi, e ciò si intende fori della Favola (bosco sacro che non poteva essere tagliato) e quanto bisognasse qualche Legname sopra lo debba prendere nella Favola, debba però prima dimandarlo al detto Comune che la sarano concessa per quello si concedano alli propri vicini di detto Comune, come permeterli il *transito* per conducere o per tirare detta preda alli Torni durante tutto il tempo di detta investitura senz'altro contrasto nè impedimento veruno.

Qual sudetto Coirata investito si obbliga a pagare per talle investitura in lui fatta dal Comune di Campo e per il benefizio di tal preda e bosco lire di Milano quaranta (1 lira equivaleva a franchi 1.50), dicho Milano 40 per anno da pagarsi annualmente nel Santo Natale di ciascun anno sino alla terminazione di detta investitura. Con questa espressa e speciale condizione seguita tra le parti contraenti che quando detta preda venisse a mancare e che detto Coirata non se ne possa servire per far Laveggi mercantili come sopra abenche terminato non fosse il sud.to tempo e non se ne trovasse altrove nel loro Territorio da potersi servire come sopra in tal caso non sia obligato à pagare le sud.te quaranta, anzi la sud.a investitura resti estinta per quel tempo che restava che non se ne potrà servire.

Prometendo detti Agenti o sia Sindaci in nome del loro Comune di mantenere in forma di quanto di sopra viene esposto sotto pena delle vassazione (?) d'ogni danno e spese del sud.o Coirata investito.

Similmente detto Coirata al incontro si obbliga a pagare le sud.e Lire 40 Milano annualmente come sopra e per magior sicurezza del pagamento si costituisce per sigurtà e principale pagatore non solo delle dette lire quaranta di Milano ma anche se venisse per loro colpa ammazzato qualche bestia quando però venghi provato esere stata sua colpa o negligenza quel tanto che dette bestie saranno stimate e non altrimenti. A tale effetto si costituisce per sigurtà il signor Carlo Sarazzi così pregato da detto Coirata sigurtà e principalmente pagatore come sopra. Fatto in Campo nella casa del signor Notaio Michele Pedrazzini, e per mancanza di testimoni li signori Sindaci si sotoscrivevano: Mateo Bonazzi, Gio. Battista Spenzi, Martino Jechi, Gio. Battista Coirata affermano come sopra.

Io Gio. Antonio Figlio q. m. Agostino Tunzini di Campo publico Notaio di Valle Maggia ò copiato il presente istromento da me rogato e scritto e anche a nome di detta sigurtà mi sono sottoscritto.»

Giuseppe Mondada